

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: Settore Tecnico

Ordinanza N. 333
Data di registrazione 13/11/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE

Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Alla Polizia Stradale della Spezia
Alla Comando Carabinieri della Spezia
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Al Comando Polizia Provinciale
Al Comando Vigili del Fuoco della Spezia
All' A.T.C. di La Spezia
All' AMT Spa
All' ANAS
Alla SALT
All' Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. (SP)
Al Centro Operativo 118 Spezia Soccorso
Al Servizio Protezione Civile Regione Liguria
A Poste Italiane La Spezia - Direzione Provinciale
Centro Primario di distribuzione - La Spezia
A ACAM GAS La Spezia
A ACAM Ambiente La Spezia
A ACAM ACQUE La Spezia
A ENEL Distribuzione La Spezia
A TELECOM ITALIA SpA La Spezia
Agli Organi di Stampa
Ai Comuni e Polizie Municipali di:
Ameglia
Arcola
Beverino
Bolano
Bonassola
Borghetto Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano

Castelnuovo Magra
Deiva Marina
Follo
Framura
La Spezia
Lerici
Levanto
Maissana
Monterosso
Luni
Pignone
Porto Venere
Riccò del Golfo
Riomaggiore
Rocchetta Vara
Santo Stefano Magra
Sarzana
Sesta Godano
Varese Ligure
Vernazza
Vezzano Ligure
Zignago

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la nomina di conferma relativa all'attuale incarico dirigenziale di cui è titolare il Dirigente del Settore Tecnico ing. Gianni Benvenuto a firma del Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini ed assunta con D.P. n. 134 del 24/12/2020;

Vista la Determina Dirigenziale 1036 del 30/10/2023 relativa alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa dei servizi del Settore Tecnico, tra queste quella relativa al Servizio Manutenzione e Costruzione Viabilità, scadenza il 31/12/2023

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

considerato:

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

visto l'art. 5, comma 3 del D.Lgs 285/1992;

visto l'art.6, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1580 del 16/01/2013;

considerato che alla data della presente Ordinanza, la rete stradale della Provincia della Spezia è composta dalle seguenti strade:

S.P. 1 Aurelia (limitatamente alla tratta ricompresa tra l'intersezione con la S.P. 17 ed il confine tra i Comuni di Riccò del Golfo e La Spezia ed alle tratte ricadenti in Comune della Spezia in località La Foce esterne al centro abitato ex. DGC 426/97), SS.PP. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13bis, 14, 15 (limitatamente alla parte esterna al centro abitato della Spezia ex. DGC 426/97), 16, 17, 18, 19 (tratta che si dirama dalla rotatoria della S.S.1 Aurelia in loc. Termo – esclusa Via delle Ville - alla rotatoria della S.S. 1 Aurelia in loc. Ponte di Arcola), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 (limitatamente al tratto in Comune di Rocchetta Vara), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64,

65, 331 (dal confine tra i comuni della Spezia e Lerici alla rotatoria, questa esclusa, in loc. Romito di Arcola), 370 (con esclusione delle tratte ricadenti all'interno del centro abitato della Spezia ex. DGC 426/97), 370 DirA (escluso il tratto tra la progressiva 0+350 e l'abitato di Manarola), 370DirB, 530, 566, 566 Dir

ORDINA

A tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024 transitano sull'intera rete viaria di competenza di questo Ente, di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare, lungo le SS.PP. sopracitate, solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto o temperature prossime allo zero che possano causare presenza di ghiaccio sulla sede stradale.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 come modificato dal decreto 23/02/2023 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto anche mediante pubblicazione della presente sul sito web dell'Ente (www.provincia.sp.it) ed invio ai comuni del territorio affinché lo pubblichino sui propri siti web ovvero lo rendano noto in ogni forma ritenuta utile.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR LIGURIA, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992.

Il Funzionario delegato
Ing. Leandro Calzetta

Il Funzionario Delegato
Calzetta Leandro / InfoCamere S.C.p.A.